

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio Federale dell'Ambiente
Divisione Suoli e Biotecnologia
Sezione Siti Contaminati
3003 BERNA

11.466 s Iv. Pa. Recordon. Scadenza per il risanamento dei siti inquinati

Egregi Signori, gentili Signore,

In data 25.06.2013 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ci ha chiesto di pronunciarci su un progetto di modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), che fa seguito al deposito dell'iniziativa parlamentare citata, portante sull'articolo 32e LPAmb relativo alla tassa destinata al finanziamento delle misure di indagine, sorveglianza e risanamento dei siti inquinati.

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino sostiene il principio generale di prolungamento della scadenza, fissata attualmente al 01.02.1996, per la concessione dei contributi federali per l'indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati. Rammentiamo che l'art. 32e LPAmb si occupa della gestione dei casi per i quali il responsabile dell'inquinamento non può essere identificato o risulta insolvente, così come i casi dove il sito è stato utilizzato in grande parte per il deposito di rifiuti solidi urbani.

Pur concordato con il nuovo termine proposto (01.02.2001), si chiede prudenzialmente che il rinvio suggerito di 5 anni sia calcolato a partire dalla data limite per il deposito in discarica di rifiuti solidi urbani combustibili, che ricordiamo era stato fissato al 01.01.2000.

La nuova scadenza temporale per beneficiare delle indennità federali verrebbe quindi prorogata al 01.01.2005, piuttosto che al 01.02.2001 come indicato.

Questo permetterebbe di assicurare i sussidi federali anche a vecchie discariche, quantunque all'epoca conformi all'OTR, dove sono stati depositati, per un breve periodo transitorio, rifiuti solidi urbani anche dopo il 01.01.2000.

Il tasso percentuale delle indennità federali beneficianti il rinvio dei termini dovrebbe inoltre, a buon senso, essere identico a quello applicato per i casi ottemperanti il termine in vigore oggi. Questa differenza non è infatti giustificata e potrebbe generare complessità giuridiche e amministrative inutili.

Chiediamo infine che le denominazioni dei tipi di discarica previsto nell'art. 32e cpv. 2 lett. a cfr. 1 ("*discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati*") e 32e cpv. 2 lett. a cfr. 2 LPAmb ("*altre discariche*") corrispondano a quelle contenute attualmente nell'OTR (o nella futura revisione dell'ordinanza). I termini utilizzati e proposti dovranno quindi essere più precisi e adattati di conseguenza, al fine di evitare confusioni o contraddizioni con l'attuale esenzione della tassa per i materiali di scavo non inquinati (cfr. *art. 2 cpv. 3 OTaRSI*).

Vogliate gradire, egregi signori, gentili signore, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali